



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 6**  
**Operativa**

**OGGETTO: Attività Produttive.**

*Intrattenimenti musicali.*

Manifestazioni, spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti. Ordinanza del Sindaco n. 5410 del 18 novembre 2013.

Revoca della circolare del Corpo n. 46/13.

Al fine di regolare compiutamente gli orari degli spettacoli e dei trattenimenti - organizzati sia dalla Città sia da altri soggetti privati - su aree pubbliche o in locali all'aperto a tal fine affidati in concessione, mediante apposita convenzione, a soggetti privati, la Civica Amministrazione con il provvedimento in oggetto ha disposto che, **a decorrere dal 1° gennaio 2014** le attività consistenti in manifestazioni o spettacoli o trattenimenti organizzati in luoghi all'aperto, come sopra specificati, seguano le seguenti prescrizioni:

**a) nelle giornate del giovedì - venerdì - sabato e prefestivi**

la chiusura dell'attività deve avvenire entro e non oltre le ore 04,00 con le seguenti modalità

- l'apertura dei locali deve essere effettuata almeno 1 ora prima della mezzanotte
- dalle ore 03,00 alle ore 04,00 devono essere effettuate le necessarie attività per consentire l'ordinato deflusso degli avventori, non consentendo l'accesso ai locali di altri avventori e riducendo il volume della musica mediante spegnimento di almeno il 30 % delle casse acustiche

**b) nelle restanti giornate**

la chiusura dell'attività deve avvenire entro e non oltre le ore 02,30 con le seguenti modalità

- l'apertura dei locali deve essere effettuata almeno 1 ora prima della mezzanotte
- dalle ore 02,00 alle ore 02,30 devono essere effettuate le necessarie attività per consentire l'ordinato deflusso degli avventori, non consentendo l'accesso ai locali di altri avventori e riducendo il volume della musica mediante spegnimento di almeno il 30 % delle casse acustiche

Le prescrizioni di esercizio sopra riportate, devono essere inserite nelle autorizzazioni o licenze previste dal TULPS.

Qualora vengano contestate agli esercenti ripetute violazioni della normativa sull'inquinamento acustico (fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del TULPS) l'orario di chiusura indicato nel sopra riportato punto a) verrà ridotto di un'ora nell'eventuale licenza per trattenimenti richiesta l'anno successivo.

Si rammenta, infine, che l'eventuale inottemperanza alle prescrizioni imposte dalla Civica Amministrazione, adottate ai sensi dell'art. 9 TULPS, integra l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 17, comma 1, TULPS.

- **norme violate:** Artt. 9 e 17, comma 1, TULPS
- **sanzione:** arresto fino a 3 mesi o ammenda fino ad € 206,00
- **trasmissione della notizia di reato** alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

SG/CC

Addi, 09/01/2014

F.to **IL DIRIGENTE DI P.M.**  
*Dott. Giovanni ACERBO*